

Imprenditore, Impresa e Azienda

Introduzione

Benvenuti!

In questa lezione tratteremo le figure dell'imprenditore, dell'impresa e dell'azienda nell'ordinamento giuridico italiano.

In particolare, andremo ad approfondire:

- la nozione di imprenditore
- i requisiti qualificanti l'impresa
- i criteri di classificazione dell'impresa

- la nozione di azienda

Bene, non ci resta che cominciare...

La definizione di imprenditore

Nell'ordinamento giuridico italiano, a differenza di altri, le norme che si riferiscono all'impresa non sono contenute in un codice di commercio dedicato, bensì sono parte integrante del cod. civ.

In effetti il cod. civ. non fornisce una definizione di impresa, ma delinea i tratti **caratterizzanti** la figura dell'imprenditore e fa ruotare attorno a tale figura la disciplina delle attività economiche.

Più in particolare, nel libro V (intitolato Del lavoro), Titolo II (intitolato Del lavoro nell'impresa) l'art.2082, (rubricato Imprenditore), recita: "È imprenditore chi esercita **professionalmente un'attività economica organizzata** al fine della **produzione** o dello **scambio di beni o di servizi**".

Le caratteristiche dell'impresa – L'attività produttiva

Muovendo nuovamente dalla definizione di imprenditore contenuta nell'art. 2082 del cod. civ., l'impresa può definirsi come: "**L'attività** economica organizzata dall'imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della **produzione** e dello scambio di beni o servizi".

Per attività si deve intendere un insieme di comportamenti valutati nel loro insieme, al fine del raggiungimento di un determinato scopo (o risultato programmato).

In questo caso, in particolare, rileva l'attività produttiva, ovvero quella rivolta a produrre un'utilità che prima non c'era, quindi ad incrementare il livello di ricchezza complessiva rispetto alla condizione precedente.

Ciò attraverso la produzione e lo scambio di beni e servizi:

- **rendendo** disponibile un bene o un servizio attraverso un procedimento di trasformazione fisico-tecnica di materie prime o **trasferendo** un bene in un luogo diverso da quello originario o **conservando** un bene fino al momento in cui lo stesso formerà oggetto di richiesta sul mercato
- **collocando** i beni e i servizi prodotti sul mercato

Se in questa definizione rientrano solo le attività produttive, è possibile quindi escludere sin da subito attività di mero godimento. In questo caso, infatti, non vi è alcun incremento di ricchezza preesistente.

Le caratteristiche dell'impresa – La professionalità

Un'attività produttiva, per essere qualificata come impresa, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., dev'essere svolta professionalmente.

È un requisito che caratterizza l'attività sul piano della frequenza del suo svolgimento. È richiesto, infatti, che essa abbia luogo in maniera **abituale, stabile e reiterata**, in definitiva non occasionale o sporadica.

L'attività produttiva tuttavia può:

- **non essere esclusiva**, nel senso che chi la realizza ne può effettuare più di una contemporaneamente
- **non essere continua**, nel senso che rimane tale anche se caratterizzata da interruzioni. È necessario precisare, però, che tali interruzioni devono essere legate ad esigenze naturali del ciclo produttivo sottostante e non all'arbitrio di chi svolge l'iniziativa
- **non determinare una pluralità di risultati**. L'attività può essere finalizzata alla realizzazione anche di un unico affare

Le caratteristiche dell'impresa – L'organizzazione

Il titolare di un'**attività produttiva** che si possa definire tale, ai sensi dell'art. 2082 cod. civ., deve **organizzarla**, cioè esercitarla, non solo – o non tanto – impiegando la propria capacità lavorativa, ma anche utilizzando altri fattori produttivi.

I **fattori produttivi** impiegabili nel processo produttivo possono essere i più vari. Essi sono sostanzialmente riconducibili alle due categorie fondamentali individuate dalla scienza economica:

- il **lavoro**, inteso come forza lavoro, a prescindere dal titolo al quale l'acquisizione è avvenuta (rapporto di lavoro subordinato, coordinato e continuativo, occasionale, volontario, ecc.)
- il **capitale**, inteso come qualunque entità materiale o immateriale, a prescindere dal titolo che ne consente di avere la disponibilità (proprietà, usufrutto, uso, locazione, leasing, ecc.)

Diversamente, qualora l'attività del titolare sia meramente esecutiva, ovvero quando il suo lavoro personale sia l'unico fattore impiegato nel processo produttivo, l'iniziativa non si può qualificare come impresa, bensì come lavoro autonomo.

Le caratteristiche dell'impresa – L'economicità

L'ultimo requisito dell'art. 2082 cod. civ. affinché un'attività produttiva possa essere qualificata come attività d'impresa, è lo svolgimento di tale attività secondo il metodo di valutazione dell'**economicità**.

In senso stretto, questo metodo assicura il pareggio tra ricavi e costi, essendo del tutto eventuale e, comunque, irrilevante il profitto.

Secondo quest'orientamento, quindi, un fenomeno produttivo si qualifica come impresa se corrisponde ad un'attività nella quale il Titolare, fissando i prezzi di vendita ex ante, riesce a recuperare -attraverso i ricavi- i costi di produzione sostenuti, ovvero il capitale investito.

È perciò evidente che l'attività produttiva è soggetta al **rischio di impresa**, ovvero il rischio di non riuscire a soddisfare le proprie legittime aspettative originate dall'operazione posta in essere, se il mercato non richiede una tale produzione.

I criteri di classificazione dell'impresa

Nella disciplina frammentata all'interno del cod. civ. si trovano tre criteri di **classificazione** principali circa **l'attività svolta dall'imprenditore**:

- **qualitativo**: imprenditore agricolo e commerciale
- **quantitativo**: piccolo imprenditore e imprenditore medio-grande
- **personale**: individuale, collettivo o società

I criteri di classificazione dell'impresa–qualitativo–imprenditore agricolo

Quello agricolo, nell'ambito dell'ordinamento italiano, è un tipo di imprenditore che, a causa del rischio ambientale cui si lega la produzione, gode di alcune **facilitazioni**.

Queste sono:

- l'**esenzione** dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili
- l'**iscrizione** in una sezione speciale del registro delle imprese ai soli fini dichiarativi
- **non assoggettabilità** al fallimento ed alle altre procedure concorsuali in caso di insolvenza

L'imprenditore agricolo non è assoggettato allo statuto dell'imprenditore commerciale, la disciplina relativa è affidata più alla legislazione speciale che alle poche norme contenute nel cod. civ.

In particolare, l'art. 2135 definisce imprenditore agricolo e distingue tra:

- **attività agricole essenziali**, tra le quali la coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento degli animali, ovvero le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine
- **Attività agricole connesse**, ovvero quelle dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge

I criteri di classificazione dell'impresa – qualitativo – imprenditore commerciale

La definizione di tale tipologia di imprenditore si può desumere dalla lettura dell'art. 2195 cod. civ. che è dedicato ad individuare le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese.

Sono **imprenditori commerciali** coloro che esercitano una:

- **attività industriale** diretta alla produzione di beni o servizi. Ricadono in questa definizione le attività che richiedono un procedimento di trasformazione della materia (es. le industrie che trasformano le materie prime in prodotti finiti, le industrie estrattive, ecc.)
- **attività intermedia** nella circolazione dei beni, tra cui quella diretta alla distribuzione dei beni sul mercato
- **attività di trasporto** per terra, per acqua, per aria
- **attività bancaria o assicurativa**
- **attività ausiliarie** delle precedenti, fra cui rientrano: l'agente di commercio, il mediatore, l'agente di pubblicità

I criteri di classificazione dell'impresa – quantitativo – il piccolo imprenditore

Sotto il **profilo dimensionale** le imprese si distinguono in:

- **piccole**
- **medie**
- **grandi**

Sono **piccoli imprenditori** ai sensi dell'art. 2083 cod. civ.:

- i **coltivatori diretti** del fondo
- gli **artigiani**
- i **piccoli commercianti**
- e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il **lavoro proprio** e dei **componenti della famiglia**

Quest'ultimo inciso evidenzia una regola di carattere generale riferita a questa categoria di imprenditori, ovvero la prevalenza del lavoro proprio e dei familiari sul lavoro altrui, ossia quello dei dipendenti, nonché rispetto al capitale investito.

Per i piccoli imprenditori l'ordinamento italiano prevede diversi **benefici**. Tra i più importanti:

- **l'esonero dalla tenuta delle scritture contabili**
- **l'iscrizione nel registro delle imprese** esclusivamente a **fini certificativi** e di pubblicità notizia

I criteri di classificazione dell'impresa – personale

Sotto il profilo personale si individuano le seguenti **tipologie di impresa**:

- **individuale**. Fa capo a un solo titolare/imprenditore che è l'unico responsabile e promotore della propria attività. Il rischio d'impresa, in questa forma, si estende a tutto il suo patrimonio. In caso di insolvenza, egli risponde nei confronti di terzi con tutti i propri beni
- **collettiva** (ovvero l'impresa societaria e pubblica). Allorquando ai sensi dell'art. 2247 del cod. civ., due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili

Tale valutazione tiene conto del numero dei soggetti e dei rispettivi poteri nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale.

Acquisto della qualità di imprenditore e capacità giuridica

La **qualità di imprenditore commerciale** si acquista per il fatto stesso di esercitare professionalmente una delle attività economiche di cui all'art. 2195 cod. civ.

Secondo il **criterio dell'effettività**, la sua individuazione prescinde da qualsiasi tipo di adempimento formale (es. l'iscrizione al registro delle imprese o l'ottenimento di una determinata autorizzazione).

Vi è poi una particolare disciplina in materia di **capacità giuridica** per l'esercizio di impresa.

Mentre nell'ipotesi di incapacità assoluta e relativa vige il divieto di iniziare un'impresa commerciale (fermo restando la possibilità di continuare l'esercizio previa autorizzazione del Tribunale, su parere del giudice tutelare), tale limite non è applicabile nei confronti del minore emancipato – a seguito del matrimonio.

In questo caso, infatti, l'autorizzazione del Tribunale può essere concessa, su parere del giudice tutelare e sentito il curatore, anche per l'avvio di una nuova attività d'impresa.

Elementi indispensabili per l'impresa commerciale

Al fine di esercitare un'attività di impresa commerciale (sono infatti esclusi i piccoli imprenditori, e gli imprenditori agricoli) è indispensabile la tenuta dei seguenti **documenti**:

- **il libro giornale**, ovvero il documento nel quale vengono annotate giorno per giorno tutte le operazioni compiute dall'imprenditore secondo un criterio cronologico e di immediatezza

- il **libro degli inventari**, ovvero il documento che, ai sensi dell'art. 2217 cod. civ., deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa, nonché delle attività e delle passività dell'imprenditore estranee alla medesima.

Questo documento si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verità gli utili conseguiti o le perdite subite

- la **corrispondenza**, i **contratti** e le **fatture** (nonché i libri contabili) per 10 anni dalla registrazione

Il registro delle imprese

Il **registro delle imprese** ha la funzione di attuare un **regime pubblicitario** non solo per le imprese collettive, ma anche per quelle individuali.

Esso, ai sensi dell'art. 2188 cod. civ. è tenuto a cura di un apposito ufficio presso ogni Camera di Commercio, sotto la vigilanza di un giudice a ciò delegato dal presidente del Tribunale.

L'iscrizione nel **registro** (sezione **ordinaria** o **speciale**) avviene di regola su domanda, conformemente alla disciplina dettata dal D.P.R. 581/1995.

Ai sensi della L. 116/2014, quando l'**iscrizione** è richiesta sulla base di un **atto pubblico** o di una **scrittura privata autenticata**, previa verifica dei requisiti di ricevibilità, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto.

Nel registro delle imprese vengono inseriti gli atti e i fatti principali concernenti la vita dell'impresa. L'imprenditore, stante l'immediata efficacia, potrà opporre a terzi tutti i fatti che hanno costituito oggetto di iscrizione, indipendentemente dall'effettiva conoscenza che questi ultimi ne hanno.

In alcuni casi tassativamente individuati dalla legge, l'efficacia dell'iscrizione è costitutiva, ovvero è un presupposto perché l'atto sia produttivo di effetti, sia tra le parti che per i terzi (es. l'atto costitutivo della società di capitali e delle cooperative).

Nozione di azienda

Il cod. civ., all'art. 2555, **definisce** l'azienda come «il **complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa**».

L'azienda si configura quindi quando vi è un nesso di interdipendenza che collega i vari **beni aziendali** e che vale a caratterizzarne l'**unitaria destinazione** verso uno **specifico fine produttivo**.

È necessario precisare che i beni possono non appartenere all'imprenditore, ma è sufficiente che egli ne abbia la disponibilità.

L'azienda, in particolare, è **costituita** da:

- beni **materiali** (merci, macchinari, locali, etc.)
- beni **immateriali** (brevetti, marchi etc.).

Dal punto di vista giuridico, quindi, i termini di impresa e azienda indicano due realtà diverse, una strumentale all'altra, infatti:

- l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore, lo strumento di cui si serve l'imprenditore per l'esercizio dell'impresa
- l'impresa è l'attività economica produttiva di nuova ricchezza, svolta per mezzo del complesso di beni organizzati

Avviamento dell'azienda

L'**organizzazione dei beni** che fanno parte dell'azienda fa acquisire agli stessi un valore superiore rispetto a quello che avrebbero considerati individualmente. Tale maggior valore prende il nome di **avviamento** e trova esplicito riconoscimento nel divieto di concorrenza di cui all'art. 2557 del cod. civ.

Proprio a tutela dell'avviamento si fa divieto a chi cede una azienda commerciale di iniziare, per un periodo massimo di cinque anni dal trasferimento, una nuova attività che sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Se ad essere alienata è un'azienda agricola, il divieto riguarda solo le attività connesse.

L'avviamento ha un **duplice fondamento**:

- **soggettivo**, in quanto è inerente alla capacità dell'imprenditore
- **oggettivo**, in quanto è inerente agli elementi dell'azienda e al luogo di svolgimento dell'attività

Trasferimento dell'azienda

Può succedere che l'imprenditore decida di trasferire a terzi singoli beni dell'azienda o anche l'azienda nel suo complesso.

Quest'ultimo tipo di **trasferimento** può realizzarsi per contratto o per successione. Nel primo caso, il trasferimento avviene secondo **regole particolari**, nelle diverse forme della:

- **vendita**
- **usufrutto**
- **affitto**

mentre può trasferirsi secondo le **regole generali** anche per:

- **donazione**
- **permuta**
- **conferimento**

Ai sensi dell'art. 2556 del cod. civ. «per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto».

Tale articolo, dunque, fissa **due principi**:

- **necessità della forma scritta** solo ai fini della prova e per le sole imprese soggette a registrazione
- **osservanza delle forme stabilite dalla legge** per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto (es.: necessità dell'atto pubblico con testimoni in caso di donazione)

Il soggetto che compra l'azienda, il cessionario, lo fa a titolo originario. Ne consegue che egli non esercita la stessa impresa che ha acquistato, bensì ne esercita una nuova.

Al contrario, vi è successione nell'impresa nelle ipotesi di usufrutto e di affitto, in quanto l'usufruttuario e l'affittuario devono gestire l'azienda salvaguardandone la destinazione economica.

Successione nei contratti

L'articolo 2558 cod. civ. statuisce che, in caso di trasferimento “se non è pattuito diversamente, l'acquirente della azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale”.

Vengono quindi fissati **due principi**:

- la successione automatica e, in deroga alla disciplina ordinaria della cessione del contratto, senza il consenso dell'altro contraente, del cessionario nei contratti dell'azienda ceduta come **effetto naturale** della cessione stessa (salvo patto contrario)
- l'esclusione da tale successione dei contratti a **carattere personale**, ovvero per quei contratti nei quali le qualità personali, professionali, patrimoniali di uno dei contraenti sono essenziali per l'altro o per gli altri contraenti. Il trasferimento dei contratti in oggetto, dunque, avverrà secondo la disciplina di diritto comune della cessione del contratto che richiede sia un'espressa pattuizione contrattuale fra l'alienante e l'acquirente dell'azienda, sia il consenso del contraente ceduto

Nell'ambito della successione nei contratti, se ricorre una **giusta causa**, come **l'insolvenza** o **l'inaffidabilità** dell'acquirente dell'azienda, l'altro contraente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento.

Inoltre, le parti possono escludere -con patto espresso- detta successione, anche se tale possibilità non sussiste per i contratti attinenti all'organizzazione aziendale in quanto strettamente collegati all'esercizio dell'impresa.

Con riferimento ai contratti di lavoro, l'art. 2112 cod. civ. così come modificato dal D.Lgs. n. 18/2001, dispone che: «in caso di trasferimento dell'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano». Il trasferimento d'azienda non produce, di per sé, il licenziamento dei dipendenti, ferma restando la possibilità dell'alienante di esercitare il recesso secondo la normativa vigente. Alienante ed acquirente sono obbligati in solido per tutti i crediti relativi al rapporto di lavoro e vantati dal lavoratore al tempo del trasferimento, salvo che questi abbia voluto liberare l'alienante.

Conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa video lezione.

Ti ricordo che abbiamo approfondito le figure dell'imprenditore, dell'impresa e dell'azienda nell'ordinamento giuridico italiano.

In particolare, abbiamo trattato:

- la nozione di imprenditore
- i requisiti qualificanti l'impresa
- i criteri di classificazione dell'impresa
- la nozione di azienda

Grazie per l'attenzione!